

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI) IN FAVORE DI TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.,
PER UN PERIODO DI 36 MESI

NUMERO	TERAMO AMBIENTE S.P.A.	DATA	VERSO
0008857		11/05/2017	Usc
		Titolo: DPA	

C.I.G. 6803676B0A



TRA

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 €, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Pietro Bozzelli, e dell'Amministratore Delegato, dott. Pietro Pelagatti, (di seguito, per brevità, anche solo "*Te.Am.*")

E

SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. Unipersonale con sede legale in Santa Maria degli Angeli (PG), Via dei Fornai n. 9, capitale sociale Euro 3.500.000,00€, Partita IVA n. 03359340548, Codice Fiscale n. 03359340548, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Perugia al n. 283620, in persona del Legale Rappresentante Sirci Gino, nominato con atto del 19/12/2013 (di seguito, per brevità, anche solo "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

- a) *Te.Am.* è società a prevalente partecipazione capitale pubblico che svolge per il Comune di Teramo e per altri Comuni, attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e all'igiene urbana;
- b) *Te.Am.*, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di avviare una procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la fornitura di abbigliamento e DPI stagioni estive ed invernali e dispositivi di protezione individuale (DPI) per la durata di 36 mesi, per i servizi svolti nella provincia di Teramo e per il Comune di Termoli, con Disposizione di acquisto del Presidente del C.d.A. e dell'Amministratore Delegato prot. n. 18125 del 15/09/2016;
- c) con Avviso di Indagine di Mercato prot. n. 18298 pubblicato in data 15/09/2016 sul sito aziendale e con lettera di invito prot. 19542 del 03/10/2016 pubblicata sul profilo del committente, sezione bandi di gara e contratti, *Te.Am.* ha indetto una gara per l'affidamento della "*Fornitura di Vestiario da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in favore di Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., per la durata di 36 mesi - CIG 6803676B0A*" da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (di seguito, anche solo "*Procedura*" o "*Gara*");
- d) all'esito del confronto concorrenziale, il *Fornitore* è risultato aggiudicatario della Procedura avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara;
- e) il *Fornitore* ha manifestato espressamente la volontà di eseguire quanto stabilito nel presente *Contratto*, alle condizioni, modalità e termini ivi indicati, dichiarando, altresì, che quanto risulta nel *Contratto*, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta;
- f) pertanto, con Determinazione di affidamento *Te.Am.* ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore del *Fornitore*;
- g) il *Fornitore*, ai fini della stipula del presente *Contratto*, si obbliga a produrre cauzione

definitiva con sottoscrizione autentica da notaio, secondo le modalità e condizioni stabilite all'art. 22 "Garanzia definitiva" della lettera di invito a procedura informale, a garanzia delle obbligazioni contrattuali e polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale a massimale unico per sinistro di € 1.000.000,00 (unmilione/00), secondo modalità, condizioni e massimali, come previsto all'art. 2 "Requisiti" comma 2.2, lettera b)-ii) della lettera di invito a procedura informale;

- h) il *Fornitore*, prende atto che, sino alla data di avvenuta presentazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
- i) in caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di presentazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.
- j) le *Parti* si danno reciprocamente atto che trattandosi di mera fornitura non sussistono rischi da interferenza e che, pertanto non dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nel presente *Contratto*, ivi compresi il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi chiarimenti resi in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto* stesso.
2. Costituiscono, in ogni caso, parte integrante e sostanziale del *Contratto*, anche se non materialmente allegati:
 - Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
 - Allegato "B" (Offerta economica del *Fornitore*).
3. L'esecuzione del *Contratto* è regolata, in via graduata, dalle seguenti norme e disposizioni di cui il *Fornitore* dichiara di avere esatta conoscenza e che ne formano parte integrante e sostanziale e in particolare:
 - a) dalle clausole del *Contratto* e dei relativi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* ed il *Fornitore* relativamente alle prestazioni della *Fornitura*;
 - b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da ogni altra disposizione in materia di contrattualistica pubblica;
 - c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sm.i.;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili alla *Fornitura* oggetto del *Contratto*.
4. Le clausole del presente *Contratto* sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, salvo il caso in cui intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per il *Fornitore*, in presenza delle quali quest'ultimo rinuncia, sin da ora, a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente *Contratto*.
5. Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:
 - *Capitolato Tecnico*, il documento di cui all'Allegato "A" del presente Contratto;



- *Contratto*, il presente documento, comprensivo dei relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
- *Dispositivi di Protezione Individuale* (per brevità anche solo D.P.I.), gli articoli di cui all'Allegato C del Capitolato Tecnico;
- *Fornitore*, l'operatore economico risultato aggiudicatario della Procedura e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto prescritto nello stesso;
- *Fornitura*, la fornitura di Vestiario da lavoro, calzature e D.P.I., di cui al presente Contratto ed ogni prestazione ad essa connessa;
- *Giorno lavorativo*, da lunedì a venerdì, esclusi i festivi;
- *Importo massimo complessivo*, l'ammontare massimo del valore delle prestazioni determinate sulla base delle prestazioni unitarie senza obbligo di fatturato minimo garantito;
- *Offerta economica*, il documento di cui all'Allegato "B" del presente Contratto;
- *Ordinativo*, il documento trasmesso dalla Stazione Appaltante per le richieste di approvvigionamento relative al presente Contratto;
- *Parte*, Te.Am. o il Fornitore (congiuntamente le "Parti");
- *Responsabili del Contratto*, le persone designate rispettivamente da Te.Am. e dal Fornitore in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del Contratto;
- *Vestiario da lavoro*, gli articoli di cui agli Allegati A e B del Capitolato Tecnico.
- *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da Te.Am. e dal Fornitore in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. Te.Am. affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della fornitura di Vestiario da lavoro e di D.P.I. di cui al presente Contratto, con le caratteristiche tecniche e nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché nella misura richiesta dalla Te.Am. mediante gli Ordinativi.
2. Te.Am. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di durata del Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare l'Importo massimo contrattuale sino alla concorrenza dei due quinti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
3. Te.Am. si riserva, altresì, la facoltà di apportare, variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti di 1/5, senza che il Fornitore possa opporre rifiuti o obiezioni; nell'ipotesi di scostamento in aumento la Fornitura avverrà alle stesse condizioni e prezzi previsti nel Contratto.
4. In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 10, comma 1.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Le prestazioni oggetto del Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, potendo le stesse essere affidate da Te.Am., in tutto o in parte, anche ad operatori economici diversi dal Fornitore.


Bazzoli

Articolo 3

Durata

1. Il *Contratto* ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla stipula del *Contratto* e/o nel limite temporale determinato dall'esaurimento dell'importo massimo aggiudicato.
2. E' vietato il rinnovo tacito del *Contratto*.

Articolo 4

Obbligazioni generali

1. Il *Fornitore* s'impegna ad eseguire la *Fornitura* nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro-tempore* vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
2. Il *Fornitore* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il *Fornitore* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto* e/o degli *Ordinativi*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
4. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione della *Fornitura* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
5. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della *Fornitura* che dovessero essere impartite da *Te.Am.*, nell'ambito di quanto previsto nella documentazione di gara, nel *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta* e ad ogni relativo atto/documento, per il tramite del *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
6. *Te.Am.* potrà richiedere l'allontanamento delle risorse del *Fornitore* che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non dovessero tenere un comportamento decoroso e/o in linea con eventuali regolamenti interni della *Te.Am.* e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il *Fornitore* dovrà provvedere all'immediata sostituzione della/e risorsa/e allontanata/e.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
8. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui all'articolo 14 del presente *Contratto* e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
9. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 10, tutte le spese e gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'esecuzione a regola d'arte della *Fornitura*, ivi compresi gli oneri e le spese indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel *Capitolato tecnico*.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche della Fornitura

1. Il *Fornitore* si obbliga a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente *Contratto*



nonché nei termini e modi richiesti nel *Capitolato Tecnico* e negli *Ordinativi*, in conformità ai requisiti, caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste e/o necessarie anche ai sensi della normativa vigente.

2. In particolare, il *Fornitore* si obbliga:
 - a) a fornire, con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nei relativi allegati nonché nell'*Offerta economica*, la *Fornitura* in conformità alle caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste;
 - b) ad apporre su ogni articolo richiesto, l'etichettatura riportante le informazioni relative alla composizione del tessuto/materiale nonché un'etichetta indicante le modalità di lavaggio, stiratura, asciugatura e qualsiasi altra indicazione utile al mantenimento ottimale dell'articolo stesso, in conformità a quanto stabilito all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico*;
 - c) ad effettuare le consegne nei luoghi, termini e nei modi stabiliti agli articoli 5 e 6 del *Capitolato Tecnico* e/o negli *Ordinativi* ovvero, in caso di reclami o contestazioni, nei termini e modalità di cui all'articolo 9 del *Capitolato Tecnico* e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito negli *Ordinativi*;
 - d) a predisporre le scorte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del *Capitolato Tecnico*;
 - e) a mettere a disposizione, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione contrattuale nel rispetto di quanto specificato nel *Contratto*;
 - f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
3. Qualora il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la fornitura di uno o più prodotti offerti in sede di gara per "messa fuori produzione" degli stessi, il *Fornitore* è obbligato a darne comunicazione nei termini e secondo le modalità stabiliti all'articolo 10 del *Capitolato Tecnico*. La mancata accettazione da parte di *Te.Am.*, nei modi di cui all'articolo 10 del *Capitolato Tecnico*, sarà causa di risoluzione di diritto del *Contratto* qualora il *Fornitore* non sia in grado di fornire prodotti aventi caratteristiche funzionali e di sicurezza analoghe a quelle messe fuori produzione.
4. Il *Fornitore* si impegna ad eseguire le attività contrattuali da svolgersi presso la sede di *Te.Am.* o presso le aree di pertinenza delle stessa senza interferire nel lavoro del personale di *Te.Am.*, salvaguardando le esigenze di *Te.Am.* e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a rispettare le prescrizioni indicate dalla *Te.Am.*
5. Qualora il *Fornitore* non consegni, in tutto o in parte, il vestiario e/o DPI richiesti o non esegua le prestazioni richieste, *Te.Am.* si riserva di procedere all'acquisto della merce non consegnata dal *Fornitore* o delle prestazioni non eseguite, sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al *Fornitore*, oltre ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, fatta salva l'applicazione delle penali.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il *Fornitore* dichiara e garantisce che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, la quale si limiterà a fornire al *Responsabile del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.




3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza, assicurazione e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione della *Fornitura*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.
5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il *Fornitore* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
8. Il *Fornitore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.
9. Fermo il risarcimento del maggior danno, *Te.Am.* in caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi del presente articolo, potrà richiedere la risoluzione di diritto del *Contratto* ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

Articolo 7

Riservatezza

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dal *Fornitore* in occasione ovvero, relativo alla *Fornitura* e/o all'esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati e coperti da segreto.
2. Il *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o le informazioni:
 - che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 27;
 - la cui divulgazione, da parte del *Fornitore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione della *Fornitura*, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.



Borelli

5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Te.Am.*

Articolo 8

Verifiche, controlli e collaudi - Proprietà

1. La *Fornitura* sarà sottoposta a verifiche, controlli e collaudi, ai fini dell'accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto nel presente *Contratto* e/o negli *Ordinativi*, sia di tipo quantitativo sia qualitativo, secondo le modalità stabilite all'articolo 8 del *Capitolato tecnico*.
2. La sottoscrizione del documento di trasporto o del verbale di consegna non costituisce accettazione incondizionata della merce, restando impregiudicato il diritto di *Te.Am.* a successivi verifiche/controlli afferenti alla tipologia/qualità/quantità delle merci consegnate o delle prestazioni rese.
3. Eventuali reclami e contestazioni da parte di *Te.Am.* avverranno secondo modalità e tempistiche di cui all'articolo 9 del *Capitolato Tecnico*.
4. L'accettazione della merce non solleva il *Fornitore* dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
5. Il *Fornitore* si obbliga, in ogni caso, affinché i beni oggetto della *Fornitura* siano di propria esclusiva proprietà o sia, comunque, autorizzato a trasferire la proprietà anche per conto terzi.
6. Il *Fornitore* prende atto che quanto realizzato in esecuzione del *Contratto* sarà di piena ed esclusiva proprietà di *Te.Am.* a partire dalla data di consegna/accettazione degli articoli forniti; in ogni caso, eventuali i rischi di perdite, furti e danni ai predetti articoli durante il trasporto e/o sosta nei locali di *Te.Am.* saranno a carico del *Fornitore*.

Articolo 9

Responsabilità civile

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione della *Fornitura*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. A fronte di tale obbligo, il *Fornitore* si impegna a produrre idonea polizza assicurativa in favore di *Te.Am.* conforme a quanto richiesto all'art. 2 "Requisiti" comma 2.2, lettera b)-ii) della lettera di invito a procedura informale, come indicato in premessa.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza



Bonelli

dell'esecuzione della *Fornitura*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. In particolare, il *Fornitore* assume la piena responsabilità relativa al pagamento delle eventuali franchigie previste nella polizza nonché al pagamento diretto del danno eccedente i massimali di polizza, affinché, in caso di danno causato a *Te.Am.*, quest'ultimo venga integralmente risarcito.
5. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale dei premi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga agli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 cod. civ., *Te.Am.* si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del *Fornitore*, ferma restando la possibilità di *Te.Am.* di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
7. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora *Te.Am.* non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 5, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10

Corrispettivi

1. A fronte della effettiva e corretta esecuzione della *Fornitura*, *Te.Am.* riconoscerà al *Fornitore* corrispettivi pari a quanto dichiarato dal *Fornitore* stesso nell'*Offerta economica* e che saranno determinati sulla base dei prezzi unitari offerti dal *Fornitore*, al netto di IVA moltiplicati per ogni singolo articolo richiesto da *Te.Am.* mediante *Ordinativo*, per un importo massimo complessivo pari ad Euro **147.822,41** (centoquarantasettemilaottocentoventidue/41), esclusa IVA i cui costi relativi alla sicurezza inerenti la procedura in oggetto, afferenti alle attività di impresa, ammontano ad Euro 22.000,00 (ventiduemila/00).
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio e sono pertanto da intendersi onnicomprensivi, fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi, oltre che della *Fornitura*, anche di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto* stabilita nel *Capitolato Tecnico*.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dal *Fornitore* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.
4. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
5. Il *Fornitore*, pertanto, rinuncia espressamente a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 cod. civ., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (diecipercento) dei suddetti corrispettivi.
6. Sulle somme dovute al *Fornitore*, *Te.Am.* potrà operare – nel rispetto della normativa



fiscale - le detrazioni degli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 10, sarà effettuato da *Te.Am.* in favore del *Fornitore*, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, con cadenza semestrale posticipate sulla base dei prodotti effettivamente forniti nel corso del periodo di riferimento e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata da un report riepilogativo delle forniture effettivamente emesse e contenere il riferimento al Contratto, al relativo CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura ai fini dell'ottemperanza agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e al/agli Ordinativo/i cui si riferisce.
3. La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "Te.Am." e spedita in originale a "Te.Am." - Via Melchiorre Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo" o pec teramoambiente@postcert.it
4. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni solari dalla data fine mese di ricevimento della fattura, mediante bonifico sul conto corrente del *Fornitore*. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria. Il *Fornitore* dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 s.m.i.
5. *Te.Am.* in ottemperanza all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento superiore ad € 10.000,00 verificherà se il *Fornitore* è adempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del *Fornitore*, *Te.Am.* applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del predetto Decreto Ministeriale. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in virtù di quanto disposto dal menzionato Decreto.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, *Te.Am.* procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle predette certificazioni non venga corrisposta da *Te.Am.*, non produrrà alcun interesse.
7. In caso di ritardato o parziale pagamento della suddetta fattura per cause imputabili a *Te.Am.*, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al *Fornitore*, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi moratori nei termini e condizioni di seguito indicati. Resta comunque inteso che il ritardato o parziale pagamento della fattura perché priva della documentazione di cui ai precedenti commi, non farà sorgere in capo al *Fornitore* il diritto al pagamento degli interessi moratori.
8. Gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di invio da parte del *Fornitore*, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di formale messa in mora di *Te.Am.* ed a condizione che l'esecuzione del Contratto non abbia dato luogo a contestazioni da parte di *Te.Am.* stessa.
9. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i., verrà assunto il saggio degli interessi della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al *Fornitore* oltre le maggiorazioni previste per legge.



10. Il saggio degli interessi, come sopra determinato, verrà applicato alla somma dovuta al *Fornitore* al netto dell'eventuale importo dovuto dal *Fornitore* stesso a *Te.Am.* a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il *Contratto*, rivalutato nei termini di cui sopra.
11. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo del *Fornitore* all'esecuzione a regola d'arte della *Fornitura*. L'eventuale interruzione della *Fornitura* costituirà grave inadempimento del *Fornitore*; *Te.Am.* avrà, pertanto, la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
12. Il *Fornitore* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nei precedenti commi del presente articolo, considerandoli non iniqui ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente *Contratto* il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente e a far rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.
2. *Te.Am.*, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i.
3. Il *Fornitore*, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla *Te.Am.* e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la *Te.Am.*
4. Il *Fornitore*, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il *Fornitore* è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Il *Fornitore*, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, da indicare eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al *Fornitore* mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del *Fornitore* medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 13

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* si impegna a presentare una cauzione definitiva pari ad €




14.782,24 (quattordicimilasettecentottantadue/24), con sottoscrizione autentica da notaio, secondo le modalità e condizioni stabilite all'art. 22 "Garanzia definitiva" della lettera di invito a procedura informale e rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.*, a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, su base semestrale, in ragione ed in misura dell'esecuzione della *Fornitura*.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del *Contratto*.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. Il *Fornitore* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
7. In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

Articolo 14

Penali

1. Nel caso di mancata, ritardata o non conforme esecuzione della *Fornitura*, per cause non imputabili a *Te.Am.* ovvero a forza a maggiore o caso fortuito, *Te.Am.* potrà applicare al *Fornitore* le penali di cui all'articolo 12 del *Capitolato Tecnico*. Il *Fornitore* prende atto che l'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto della *Te.Am.* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordinativi*. In tal caso, *Te.Am.* applicherà la penale sino alla data in cui la prestazione richiesta inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordinativi*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di contestazione delle penali di cui al precedente comma da parte di *Te.Am.*, il *Fornitore* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempienza, la *Te.Am.* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.
4. *Te.Am.* per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. Il *Fornitore* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 10, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.



Bonelli

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del *Contratto* che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da *Te.Am.* per porre fine all'inadempimento, *Te.Am.* ha facoltà di considerato risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente *Contratto* ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
2. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* avrà la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.:
 - i. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di partecipazione alla gara e, comunque, per la prestazione della *Fornitura*;
 - ii. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal *Fornitore*;
 - iii. in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
 - iv. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del *Fornitore* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - v. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - vi. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
 - vii. mancata rispondenza dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto nel *Capitolato* e/o dalla *Te.Am.* mediante gli *Ordinativi*;
 - viii. nei casi stabiliti nel presente *Contratto* agli articoli 4 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura*); 5 (*Obbligazioni specifiche della Fornitura*); 6 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), 7 (*Riservatezza*), 9 (*Responsabilità civile*), 12 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 13 (*Cauzione*), 14 (*Penali*), 18 (*Brevetti industriali*), 19 (*Subappalto*), 20 (*Divieto cessione del contratto*), 21 (*Cessione del credito*), 23 (*Trasparenza*).
3. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione al *Fornitore*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.
4. Le Parti convengono che, in ragione dell'esigenza di assicurare una fornitura necessaria per evitare situazioni di pericolo alla sicurezza del personale *Te.Am.*, il presente *Contratto* è stipulato nelle more della trasmissione della documentazione richiesta, restando inteso che, in caso di mancata produzione della stessa, il *Contratto* verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriori formalità e senza diritti da parte del *Fornitore*, salvo che per le attività effettivamente svolte sino alla data della comunicazione.
5. Le parti convengono che il *Contratto* verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriore formalità e senza diritti, salvo che per le attività effettivamente svolte fino a quella data, se entro 10 giorni dalla stipula *l'Impresa* non produrrà polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 9 del presente contratto e cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente contratto, come da lettera di invito a procedura informale sottoscritta dal *Fornitore*.



Borelli

Articolo 16

Recesso

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 17, *Te.Am.* si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato e che non comporti danno alcuno alla *Te.Am.* Il *Fornitore* sarà, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
3. In caso di recesso, il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento delle spese sostenute e dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente rese fino alla data del recesso di cui al precedente comma 1, nonché ad un indennizzo che verrà concordato tra le *Parti* comunque, in misura non superiore al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo relativo alla *Fornitura* ordinaria non ancora prestata. Il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 17

Recesso per giusta causa

1. *Te.Am.* ha diritto di recedere dal *Contratto* nei casi
 - a) di giusta causa, ovvero
 - b) di reiterati inadempimenti anche non gravi del *Fornitore*,
dandone comunicazione scritta trasmessa al *Fornitore* stesso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti del *Fornitore*, quest'ultimo avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare ad *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per la



Bonelli

fornitura prestata e/o i servizi resi, determinato ai sensi del precedente articolo 10, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 18

Brevetti industriali

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dal *Fornitore* in esecuzione del *Contratto* o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione della *Fornitura*, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per forniture/servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni del presente *Contratto*.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto dal D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

Articolo 21

Cessione del credito

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106. del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.*, potrà risolvere di diritto il *Contratto*.



Bonelli

Articolo 22
Incompatibilità

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 23
Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto o, ancora, il Fornitore violi una disposizione del suddetto codice etico, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, con facoltà di Te.Am. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Te.Am. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata al Contratto, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 25
Responsabile dell'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione del Contratto e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore nomina quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il sig. Leonardo




Pieragostini telefono 075/8043737, cell. 366/6595716, e-mail leonardopieragostini@libero.it, pec amm.ne@pec.sirsafety.com.

3. *Te.Am.* ha nominato quale *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* l'ing. Paolo Di Genova che riveste il ruolo di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 300 e seguenti del DPR n. 207/2010 s.m.i. – i cui recapiti sono: telefono 086143961, fax 0861211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
4. In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri decisionali ed è figura dotata di adeguate competenze professionali per la gestione degli aspetti relativi al *Contratto*.
5. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto, munito di pari poteri e competenze.
6. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* verranno scambiate mediante l'utilizzo di fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.
7. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, l'eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

Articolo 26

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 28

Clausola di salvaguardia

L'Impresa si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della *Te.Am.*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno



Borelli

2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Impresa dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Impresa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Te.Am. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Impresa in relazione a tale inadempimento/inosservanza.



Articolo 29

Clausola finale

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti* che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e dichiarano di approvare singolarmente e nel loro insieme il contenuto. I termini previsti dal *Contratto* e dal *Capitolato tecnico* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
6. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

Teramo, _____

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.
L' Amministratore Delegato Il Presidente del C.d.A.

Fornitore
Il legale rappresentante



SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
Unipersonale
Sede Legale: Via dei Fornaciari, 9
06081 S. Maria degli Angeli (PG)
Partita IVA 03359340548

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 (*Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni*); Articolo 2 (*Oggetto*);
Articolo 3 (*Durata*); Articolo 4 (*Obbligazioni generali*); Articolo 5 (*Obbligazioni specifiche della*

Fornitura); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Riservatezza); Articolo 8 (Verifiche, controlli e collaudi - Proprietà); Articolo 9 (Responsabilità civile); Articolo 10 (Corrispettivi); Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Recesso per giusta causa); Articolo 18 (Brevetti industriali); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto cessione del contratto); Articolo 21 (Divieto cessione del credito); Articolo 22 (Incompatibilità); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Responsabile dell'esecuzione del Contratto); Articolo 26 (Foro competente); Articolo 27 (Trattamento dei dati personali); Articolo 28 (Clausola di salvaguardia); Articolo 29 (Clausola finale).

Teramo, _____


Fornitore
Il legale rappresentante


SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
Sede Legale: Via del Forniciari, 9
06081 G. Madaia degli Angeli (PG)
Partita IVA 03359340548